



AUGE - ASSOCIAZIONE UFFICIALI GIUDIZIARI IN EUROPA

Membro ufficiale dell'Union Internationale des Huissiers de Justice
Membro del progetto E.J.E. e E.J.L. co-finanziati dall'Unione Europea.
Membro fondatore della Camera Europea degli Ufficiali Giudiziari

Oggetto: **Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.**

Cari colleghi,

vi porto a conoscenza quanto già trasmesso alla Commissione Giustizia del Senato in merito ad alcuni aspetti delle norme del decreto legge in discussione - conferenti al processo esecutivo - che, a nostro parere rischiano di non far raggiungere gli obiettivi auspicati dal Governo.

Tenuto conto dei consigli da parte di un membro della commissione non abbiamo spinto oltre, ma ci siamo limitati ad evidenziare alcune anomalie del decreto stesso.

Articolo 18.

punto 1. lettera a-b-c Deposito degli atti non più in cancelleria ma nelle mani del creditore procedente.

Sarebbe auspicabile che il fascicolo dell'esecuzione continuasse ad essere formato dall'Ufficiale Giudiziario e depositato in cancelleria - anche per via telematica - dallo stesso pubblico ufficiale.

La consegna del verbale nelle mani del creditore sarebbe difatti contraria alla Carta costituzionale in quanto in violazione del principio di terzietà ed inoltre sarebbe di pregiudizio ai diritti di difesa dell'esecutato nei confronti di un'esecuzione in tutto od in parte illegittima. Occorre poi ricordare che, con tali modalità, i terzi che oggi hanno diritto ad intervenire nel procedimento esecutivo potrebbero non venire mai a conoscenza dello stesso.

Articolo 19

Punto.2 lettera c) «Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare):

La norma prevede: "Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare."

Tale autorizzazione, oltre ad allungare i tempi e costituire per il magistrato competente un'incombenza non banale, non tiene conto di due evidenze:

- 1) Normativamente è da sempre compito dell'Ufficiale Giudiziario (del corretto adempimento del quale lo stesso ha responsabilità patrimoniale personale), prima di procedere ad una esecuzione, verificare scrupolosamente il diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata.
- 2) L'articolo 492 cpc, nella parte soppressa, prevedeva già la possibilità per il funzionario di accedere alla banca dati senza ricorrere all'approvazione del presidente del tribunale.

Punto 2 lettera d) comma 3 e 5 *la norma prevede che, se l'accesso ha consentito di individuare cose o crediti, l'Ufficiale Giudiziario **procede d'ufficio** agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520 cpc. Nei successivi commi 6 e 7, il decreto dispone che quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del*

debitore o più cose l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

I commi 6 e 7 andrebbero abrogati in quanto sono in palese contraddizione con l'articolo 517 cpc, il quale prevede invece che il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione.

Inoltre, la sproporzionata esposizione del patrimonio del debitore che ne deriverebbe, potrebbe concretizzare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (art. 11 d.lgs. 30/06/2003 n. 196), ove non sorretta da "ragioni di giustizia".

Punto 3 lettera f all'articolo 547, il primo comma è sostituito dal seguente: *«Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.»;*

Proponiamo di aggiungere che, nell'ipotesi di notificazione a mani, il terzo possa **dichiarare immediatamente all'Ufficiale Giudiziario l'entità delle proprie obbligazioni nei confronti dell'esecutato sottoscrivendo processo verbale.**

Questo accelererebbe notevolmente i tempi di recupero del credito.

Articolo 19 lettera i - «Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione).

La modifica all'articolo 609 appare piuttosto farraginoso, prevedendo tutta una serie di adempimenti che ritarderanno, invece di accelerare, i tempi di consegna dell'immobile oggetto di rilascio al relativo proprietario.

Ad esempio, la norma prevede che in caso di assenza dell'esecutato in sede di esecuzione l'intimazione allo sgombero va notificata. Di regola l'assenza dell'esecutato è determinata proprio dall'impossibilità di reperirlo o dal disinteresse dello stesso, magari già trasferito in luogo non noto, nei confronti della procedura, dunque è del tutto inutile tentare una notifica ulteriore quando evidentemente le precedenti non hanno sortito effetto.

Sarebbe auspicabile invece che, al fine di eliminare diversi passaggi inutili, tutte le intimazioni inserite nell'articolo 609 novellato venissero indicate nel preavviso di rilascio (Articolo 608) in modo semplice e chiaro sia per il richiedente che per l'esecutato, nel seguente modo:

1.bis Tra il primo e secondo comma è aggiunto il seguente comma:

L'avviso di cui al comma precedente deve contenere l'avvertimento che in caso di mancato asporto di cose mobili estranee all'esecuzione, la parte istante, con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario procedente, potrà disporre la vendita coattiva, la donazione, lo smaltimento o la distruzione in funzione del valore dei beni non asportati entro il termine di cui all'art. 609.

All'articolo 609 è aggiunto dopo il primo comma, il seguente comma:

Se le cose mobili appartenenti alla parte che ha rilasciato l'immobile non vengono asportate entro il periodo di tempo concordato tra le parti o, in mancanza di accordo, entro un periodo massimo di dieci giorni, l'Ufficiale Giudiziario, su istanza del nuovo possessore dell'immobile e previa valutazione dei beni, procede alla vendita senza incanto dei predetti beni direttamente, tramite l'istituto vendite giudiziarie o altro incaricato.

Qualora il ricavo derivante dalla vendita, al netto di tutte le spese e spettanze, non sia ritirato dall'intimato entro il termine di sessanta giorni, l'Ufficiale Giudiziario lo versa all'Erario.

Inoltre segnaliamo una imprecisione all'articolo 609 comma 2 nella parte in cui dispone che *"Quando può ritenersi che il valore dei beni é superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode é nominato a norma dell'articolo 559 (custodia di immobile?). In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità' del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione."*

L'articolo 559 si riferisce alla custodia degli immobili e prevede la nomina del custode da parte del giudice, mentre andrebbe richiamato l'articolo 520, più attinente.

L'ultimo paragrafo, per come risulta formulato, non prevede l'ipotesi in cui appaia di "evidente utilità" tentare la vendita dei beni ma la parte non intenda anticipare le spese di asporto e nomina di un custode. Cosa si fa in tal caso, considerato che i beni non possono essere smaltiti o distrutti? I beni rimangono sul posto senza custode? Per quanto tempo?

Articolo 19 comma 4 sui compensi spettanti all'Ufficiale Giudiziario.

Sarebbe auspicabile prevedere un compenso anche in caso di pagamento nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario.

Si potrebbe aggiungere al comma 4, lettera b), al novellato art. 122 Ord. Uff. giud., secondo comma.

"c) La stessa percentuale spetta sull'ammontare della somma versata in sue mani, ai sensi dell'art. 494 c.p.c., primo comma."

Si tratta di un'opzione del tutto coerente con la finalità perseguita, posto che il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario spesso è frutto di "un'opera di persuasione" del pubblico ufficiale, il quale provvede a spiegare dettagliatamente al debitore le conseguenze del dovuto pignoramento e l'ammontare delle spese a carico del debitore medesimo nel caso si instauri la procedura con conseguente vendita forzata dei beni pignorati.

Sarebbe davvero paradossale se all'Ufficiale Giudiziario convenisse procedere al pignoramento piuttosto che ottenere il pagamento del debito con chiusura definitiva della procedura.

Se la nuova legislazione si pone finalmente l'obiettivo di incentivare l'Ufficiale giudiziario, si nota che si dimentica che, a fronte delle maggiori responsabilità in caso di sfratto (non potranno più essere fatti inventari sommari ma dovranno essere tutti necessariamente dettagliati) non è previsto un minimo incentivo per tale attività e quindi l'Ufficiale giudiziario si dovrà rimettere a terzi esterni nominati in base all'articolo 68 c.p.c. (con notevoli esborsi a carico della parte istante) per tale inventario dettagliato. Se praticamente tutti i progetti e disegni di legge precedenti curavano di attribuire all'Ufficiale giudiziario in tali casi gli emolumenti notarili ritengo che debba essere formulato un diritto di vacanza in questi termini:

all'art. 19, quarto comma, si potrebbe aggiungere la lettera c):

"c) dopo l'art. 122 è aggiunto il seguente: <<Art. 122 bis. - Per tutti gli atti di constatazione oggettiva e per i verbali di inventario di cui all'art. 609 c.p.c. all'Ufficiale giudiziario spetta il compenso pari ad Euro 23,00 per ogni ora o frazione di essa. Tale compenso viene aggiornato periodicamente alla stregua delle trasferte. Le somme complessivamente percepite a norma del presente articolo sono ripartite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha eseguito l'atto. La residua quota del quaranta per cento è distribuita

dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni.>>"

Infine, ci permettiamo di segnalare solo due articoli che fanno parte di una nostra proposta organica di riforma del processo esecutivo - *sottoposta già a diversi organi istituzionali* - e che si potrebbero aggiungere per rafforzare l'obiettivo di accorciare i tempi di recupero dei crediti:

RECUPERO CONSENSUALE

L'ufficiale giudiziario è autorizzato ad attuare il recupero dei crediti in via cosiddetta "amichevole". In tal senso l'ufficiale giudiziario, su istanza di un creditore non in possesso di un titolo esecutivo, può attuare misure non coercitive volte al recupero del credito presso il debitore.

L'ufficiale giudiziario indica al debitore il termine entro il quale, se il debito non è stato saldato, il creditore avvierà un'azione legale volta all'ottenimento di un titolo esecutivo.

L'Ufficiale Giudiziario è autorizzato altresì, su istanza di una o di entrambi le parti processuali o su delega del giudice dell'esecuzione nel corso di un procedimento esecutivo, a tentare un accordo amichevole per la composizione dell'azione esecutiva nonché a formulare una proposta per la soluzione della stessa.

ARTICOLO 11 STATUTO

Il governo è delegato a regolamentare la figura dell'Ufficiale Giudiziario entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge con un nuovo statuto professionale che rettifichi e sostituisca l'ordinamento degli Ufficiali Giudiziari istituito con il D.P.R. 29 dicembre 1959 n.1229, secondo le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali ed europei a cui l'Italia aderisce.

Ad ogni buon conto l'Auge, la sola organizzazione di Ufficiali Giudiziari che sia riconosciuta ufficialmente a livello internazionale, è a disposizione per qualsivoglia studio o elaborazione di progetti, al fine di rendere utile l'esperienza concreta maturata da coloro che sono i reali soggetti esecutori, alle prese ogni giorno con quesiti normativi, con prassi burocratiche, con le difficoltà degli uffici pubblici, con le reali esigenze del cittadino, degli avvocati, di tutti gli operatori del diritto.

E ciò nell'intento comune di elaborare un processo esecutivo efficace, competitivo e non più da terzo mondo.

La ringraziamo e porgiamo
Distinti saluti



AUGE ITALIA

Il Presidente

Arcangelo D'Aurora

Via del Poggio 329 – 47032 – Bertinoro FC

347.23.58.950

angelo@auge.it - angelo.daurora@gmail.com - www.auge.it

fax 0543.57.99.21